

ORIGINALE



**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**  
Provincia di Verona

26 MAG. 2014

Spedita il \_\_\_\_\_

Prot. n. 3806

n. 48 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere il contratto decentrato relativo alla costituzione e destinazione fondo per le risorse decentrate ex art. 15 e seguenti del CCNL dell'01/04/1999 e art. 31 e seguenti CCNL del 22/01/2004 relativo all'anno 2013 e consuntivo anno 2013.

L'anno **Duemilaquattordici** addì **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO**, alle ore **18,30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente	
1 -	FINOTTI GRAZIELLA	SINDACO – PRESIDENTE	SI	
2 -	PERETTI MAURIZIO	VICE SINDACO	SI	
3 -	FINOTTI SIMONE	ASSESSORE		SI
4 -	BONETTI CORRADO	ASSESSORE	SI	
5 -	CAMPAGNARI GIUSEPPE	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Alessandro Dr. De Pascali

La Sig.ra Graziella Prof.ssa Finotti – Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Autorizzazione al presidente della delegazione trattante a sottoscrivere il contratto integrativo decentrato relativo alla costituzione e destinazione fondo per le risorse decentrate ex art. 15 e seguenti del CCNL dell’01/04/1999 e art. 31 e seguenti CCNL del 22/01/2004 relativo all’anno 2012 e consuntivo anno 2012 ”
- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione siano idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
- RITENUTO di fare propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art.3 comma 1- lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012,

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre la Giunta Comunale su proposta del Presidente Sindaco, vista l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Pascale dr Alessandro



**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**  
Provincia di Verona

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta Finotti prof.ssa Graziella, quale *Sindaco pro-tempore*, avanza alla *Giunta Comunale* la seguente proposta di deliberazione, da dichiararsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo 267/2000, avente ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 15 E SEGUENTI DEL CCNL DELL'01/04/1999 E ART. 31 E SEGUENTI CCNL DEL 22/01/2004 RELATIVO ALL'ANNO 2013 E CONSUNTIVO ANNO 2013.



IL SINDACO  
(Prof. ssa Graziella Finotti)

**Parere di regolarità tecnica**

La sottoscritta Rag. Luisa Girelli quale *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, **esprime**, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8. 2000 così come modificato dall'art.3 comma 1- lettera b) del D.L. 174/20112;

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.  
San Zeno di Montagna, li 16.4.2014

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Rag. Luisa Girelli



**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:**

La sottoscritta Girelli Luisa, Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1- lettera b) del D.L. 174/20112, **esprime** per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile.

**PARERE FAVOREVOLE**

San Zeno di Montagna, li 16.4.2014

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
RAG. LUISA GIRELLI



**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 15 E SEGUENTI DEL CCNL DELL'01/04/1999 E ART. 31 E SEGUENTI CCNL DEL 22/01/2004 RELATIVO ALL'ANNO 2013 E CONSUNTIVO ANNO 2013.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista

- la propria deliberazione n. 23 del 10/03/2014 esecutiva avente per oggetto: "Presenza d'atto della costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 a seguito modificazioni ed integrazioni- Approvazione atto di indirizzo";
- la propria deliberazione n. 75 del 26/10/2009, esecutiva, con cui è stata costituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del suddetto C.C.N.L., la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo;

Visto :

- il C.C.N.L. comparto "Regioni – Autonomie Locali" sottoscritto in data 22/01/2004 per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002 -2003;
- in particolare gli artt. 4, 5 e 10 del CCNL 1 aprile 1999, relativi rispettivamente alle materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa decentrata, alle procedure per la stipulazione di detto contratto, così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, alla composizione delle delegazioni trattanti;

Esaminata la preintesa nel suo testo definitivo siglata tra le parti in data 10/3/2014, la quale viene allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e considerato che la stessa:

- è stata trasmessa all'organo di revisione a norma dell'art. 5 comma 3 del CCNL dell'01/04/1999;
- è stata sottoscritta nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 del D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010 e, pertanto mantenendo come limite, la stessa quota prevista per l'anno 2010, e seguendo gli indirizzi della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2014;

Visto il parere positivo espresso dal revisore dei conti prot. n. 2789 del 17/4/2014, allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto integrativo decentrato di cui trattasi;

Visto il Dlgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il CCNL sottoscritto l'11/04/2008 e valido per il quadriennio 2006/2009;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 – lettera b) del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012,

### **DELIBERA**

- 1- Di autorizzare, per le motivazioni espressi in premessa, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a sottoscrivere il contratto integrativo decentrato di parte normativa ed economica di cui trattasi, il quale viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2- Di trasmettere copia del contratto collettivo così come stipulato dalle parti, entro 5 giorni dalla sottoscrizione corredato dalla specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale;
- 5.- Di dare atto che la spesa complessiva di € 38.442,81. oltre agli oneri riflessi trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di Previsione E.F 2014 in corso di predisposizione (R.P. 2013):
  - per € 30.000,00 al capitolo 2164” Fondo produttività”
  - per € 8.442,81 al capitolo 1021 “ Stipendi ed altri assegni fissi al personale”
  - per € 6.000,00 ( oneri riflessi) al capitolo 2165;
- 6 – Di dare atto che la spesa relativa ai compensi per specifiche disposizioni di legge è stata imputata ai seguenti capitolo di spesa :
  - per € 3.525,35 con il capitolo 1191 cod 1010401 ”Compensi progetto per recupero tributi comunali” Bilancio 2013
  - per € 1.354,82 con i rispettivi capitoli di spesa dell’ opera. Bilancio 2013
  - per € 2.399,80 con il cap. 5005 “ Servizi per conto terzi” Bilancio 2013.



# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)  
Tel. 045 7285017 - Fax 045 7285222 - C.F. e P.IVA 00414190231

## VERBALE

### DELEGAZIONE TRATTANTE

Prot. n.

Oggetto: Contrattazione decentrata economica 2013 e sottoscrizione del fondo la produttività per l'anno 2013

Premesso che:

Oggi lunedì dieci marzo duemilaquattordici, alle ore 18 e minuti 40, presso la sede Municipale del Comune di San Zeno di Montagna, si è riunita la Delegazione Trattante composta da:

per la parte Pubblica;

- Dr. De Pascali Alessandro - Segretario Comunale pro-tempore, Presidente;
- Finotti Luigi – Responsabile Area Vigilanza
- Girelli Luisa – Responsabile Area Economico-Finanziaria;
- Isotta Marco – Responsabile Area Tecnica – Edilizia Pubblica - Manutentiva;
- Peretti Mara - RSU;
- Zanolli Elisa - Responsabile Area Amministrativa;

per la delegazione di parte Sindacale:

- il Sig. Tirapelle Angelo (CISL);

Viste le delibere di Giunta Comunale le parti concordano e accettano la composizione della delegazione trattante come sopra elencata.

Visto l'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta ed elenca ai presenti i punti che saranno oggetto di discussione.

La delegazione trattante :

- visto il Fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2013 ed approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n.23 del 10.03.2014 ;
- visto l'articolo 9 della legge 122/2010 ( D.L.78/2010) per cui “ per gli anni 2011-2012-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento



accessorio, non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010";

- vista la Sentenza della sezione regionale Corte Conti Lombardia n. 69/2011 la quale afferma "che per le progressioni orizzontali resta ferma la generale cristallizzazione stipendiale al 2010 con la conseguenza che gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall'Amministrazione per addivenire a tali "progressioni orizzontali" non potranno che avere esclusivamente effetti giuridici nel triennio in corso";

- prende atto che per l'anno 2012 non si prevedono "progressioni economiche";

Prosegue l'evidenziazione di quanto segue:

- somme ex art. 17, Comma 2, Lettera k) CCNL 1/4/1999, Merloni € 1.354,82;

- somme compensi attività accertamento ICI 3.525,00;

- somme compensi ISTAT da Censimento € 2.399,80;

- indennità responsabili del procedimento ufficio amministrativo - anagrafe € 2.500,00;

- indennità responsabili del procedimento ufficio tributi € 2.500,00;

- indennità di disagio € 990,00;

La somma disponibile per produttività collettiva è quantificabile complessivamente in € 9.213,63;


Seguono delle considerazioni in merito alle tematiche sopra riportate.

Alle ore 18.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


FIRME

per la parte Pubblica;


- Dr. De Pascali Alessandro - Segretario Comunale, Presidente



- Finotti Luigi - Responsabile Area Vigilanza




- Girelli Luisa - Responsabile Area Economico-Finanziaria;




- Isotta Marco - Responsabile Area Tecnica - Manutentiva;



- Peretti Mara - R.S.U.;




- Zanolli Elisa - Responsabile Area Amministrativa;




per la delegazione di parte Sindacale:

- Tirapelle Angelo (CISL);









**BOZZA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2013 – 2015  
Ipotesi sottoscritta il 10.03.2014**

**TITOLO I –  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I –  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale**

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
  1. D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4
  2. D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31
  3. D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6
  4. D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21
  5. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 13/09/2012 e ss.mm.ii.;
  6. Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30/09/2012;
  7. CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.
2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal successivo "correttivo" D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai

C. S. S. F. P.  
D. H. B. C. P. S.





COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA  
Provincia di Verona

criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).

**Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria**

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato (si veda successivo Titolo III).
2. Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal **1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015**;
3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

**Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto**

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta unitaria, scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

**Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati**

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta avanzata.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali



AA



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA  
Provincia di Verona

controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

**TITOLO II –  
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

**CAPO I  
RISORSE E PREMIALITA'**

**Art. 5 – Quantificazione delle risorse**

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. La suddetta determinazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.
3. Le risorse variabili di cui all'art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possono essere destinati al finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio non collegati ai particolari sopradetti obiettivi di razionalizzazione e/o riorganizzazione delle attività programmate.
4. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziati esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti.





**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**  
*Provincia di Verona*

**Art. 6 – Strumenti di premialità**

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), l'Amministrazione ha individuato i seguenti strumenti di premialità:
  - a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. "produttività"); istituito per il quale è richiesta l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente;
  - b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché degli effetti meramente giuridici imposti dall'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010); istituito per il quale si applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente nonché la specifica e compiuta disciplina prevista nel Regolamento disciplinante la premialità;
  - c) le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata (si veda successivo Capo IV) e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 15 comma 1 lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999 (si veda successivo Capo V);
  - d) il premio di efficienza di cui all'art. 27 del D.Lgs. 150/2009, secondo i criteri generali convenuti nel presente contratto nel successivo Capo VI;
  - e) le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall'attuazione dei "Piani di Razionalizzazione" (si veda successivo Capo V); conformemente a quanto previsto dall'art. 6 "Norme transitorie" del D.Lgs. 141/2011 questi incentivi sono erogabili solo in attuazione delle "fasce di premialità" stabilite dall'Ente in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2009.

**CAPO II –  
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE**

**Art. 7 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il "fondo risorse decentrate") sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
  - a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
  - b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
  - c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;



# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
  - e) fino alla stipulazione del prossimo CCNL, non si applica il sistema di valutazione in "fasce di merito" – ad eccezione della facoltà di applicazione della fattispecie di cui al precedente art. 6 lettera e); tuttavia – conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 31, comma 2, e 19, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 modificato ed integrato dal D.Lgs. 141/2011 – *"deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale..."*.
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
- a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
  - b) le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
  - c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
  - d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione strategica da parte dell'Amministrazione; programmazione operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale; esame dei giudizi in contraddittorio;
  - e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;
  - f) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.



CIS  
SIS

op



# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

## CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

### Art. 8 – Criteri generali

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.
2. Il Funzionario APO, nella gestione del fondo assegnato, come da articolo precedente ed in esito ai processi di valutazione e misurazione della performance, assegnano le progressioni economiche secondo i criteri definiti all'art. 5 del CCNL 31.03.1999, recepiti e completati dall'Ente nel proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, cui si fa integrale rinvio.
3. Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici.
4. Le parti si impegnano, nel caso di modificazioni e/o soppressione delle limitazioni di cui al comma precedente, a discutere e valutare in contrattazione il regolamento per la valutazione e l'attuazione delle progressioni orizzontali.

## CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA'

### Art. 9 – Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
5. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.
6. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.



15/11/15  
C. P.

6



# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Funzionario APO.
8. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.

## Art. 10 – Indennità di disagio (art. 17, comma 1, lett. e, del CCNL del 01.04.1999)

1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di disagio per l'anno 2013 sono previste in Euro 30,00 mensili ed è liquidata annualmente a seguito della sottoscrizione dei contratti decentrati.
2. L'indennità di disagio è collegata all'effettiva presenza in servizio.
3. Alle figure professionali che svolgono attività in condizioni particolarmente disagiate, viene corrisposto il relativo compenso, nella misura di cui sopra.
  - a) Attività su più uffici dislocati in sedi staccate (IAT, anagrafe, stato civile)
  - b) Attività prestata in disagiate condizioni meteorologiche e ambientali (rischio ambientale, rischio biologico, utilizzo di mezzi meccanici ed elettrici).

## Art. 11 – Indennità per ulteriori specifiche responsabilità:

- A) In applicazione dell'**art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999**, come modificato dall'art.36 del CCNL 22.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006, sono attribuite al personale appartenente alle categorie "B", "C" e "D" per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità e/o attività di coordinamento, attività di responsabile del procedimento o responsabile di ufficio con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno e viene stabilita fino ad un massimo di € 2.500,00. L'indennità per specifiche responsabilità è graduata secondo la seguente tabella, e l'individuazione dei soggetti interessati viene effettuata con atto formale dal soggetto competente alla nomina cioè il Responsabile di Area all'interno della quale lavora il soggetto individuato per ricoprire la specifica responsabilità:



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

Livello Di Resp.	descrizione della specifica responsabilità	Indennità annua
III liv.	> personale cat. "D" e "C" con funzioni di responsabilità di procedimento complessa (almeno <b>tre</b> delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1 Legge 241/1990). Si attribuiscono ai dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi che comportano un notevole rilievo esterno. Viene richiesto un elevato livello di autonomia operativa o di incidenza nelle attività di supporto tecnico alla decisioni che assume l'Ente.	<b>fino a</b> €2.500,00
II liv.	> personale cat. "B" o "C" con responsabilità di procedimento quasi complessa, responsabilità di ufficio o coordinatore di gruppi di lavoro (es. capo operai) (almeno <b>due</b> delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1 Legge 241/1990). Si attribuiscono ai dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti quasi complessi, anche se ripetitivi che comportano eventualmente un rilievo esterno trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da Leggi e regolamenti. Viene chiesto un buon livello di autonomia operativa che comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata.	<b>fino a €</b> 2.000,00
I liv.	> personale cat. "B" o "C" con responsabilità di procedimento modesta, coordinatore di servizi esterni (almeno <b>una</b> delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1 Legge 241/1990). Si attribuiscono ai dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti quasi complessi e ripetitivi che comportano un rilievo esclusivamente interno all'Ente o alla struttura organizzativa di pertinenza, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da Leggi e regolamenti. Viene richiesto un modesto livello di autonomia operativa in quanto i procedimenti assegnati sono gestiti in misura prevalente dal Responsabile del servizio di riferimento il quale ha la supervisione sull'operato del dipendente interessato.	<b>fino a €</b> 1.500,00



CISL FT  
AA  
CP  
8



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA  
Provincia di Verona

CAPO V –  
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

**Art. 12 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.**

**Art. 12.1 – Compensi di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 01.04.1999**

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera d) CCNL 01.04.1999 *“le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997”*, si riferiscono a:
  - proventi da sponsorizzazioni;
  - proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
  - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti Comunali, con atto del Responsabile APO del Settore competente.
3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

**Art. 12.2 – Compensi di cui all'art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL 01.04.1999**

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999 *“le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”*, si riferiscono a:
  - incentivi per la progettazione (art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006);
  - incentivi per la pianificazione (art. 92 comma 6 D.Lgs. 163/2006);
  - compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933); per i soggetti percettori che siano anche beneficiari della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.03.1999 andrà disciplinato il rapporto tra i due emolumenti, ad esempio prevedendo una decurtazione fissa o proporzionale della retribuzione di risultato al raggiungimento di un determinato importo (o fasce di importo) per compensi derivanti dall'attività legale;
  - recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p. D.Lgs. 446/1997);
  - diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003).
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti Comunali, con atto del Responsabile APO del Settore competente.
3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.



AW

R<sup>9</sup>



## COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

### Art. 12.3 – Compensi di cui all'art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011

1. Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all'erogazione dei premi, dall'art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione - conformemente a quanto previsto dall'art. 6 "Norme transitorie" del D. Lgs. 141/2011, tali incentivi sono erogabili solo in attuazione delle "fasce di premialità" stabilite o che verranno stabilite dall'Ente in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2009.
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell'apposito Piano di Razionalizzazione, così come approvato dall'organo politico dell'Ente, con atto del Responsabile APO del Settore competente.
3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

## TITOLO III – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

### CAPO I – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

#### Art. 13 – Salario accessorio del personale a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro, somministrato a tempo determinato

1. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente art. 6, ad esclusione della lettera b), alle condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo.
2. Il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, in applicazione dell'art. 3 comma 11 del CCNL 14.09.2000, concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente art. 6, ad esclusione delle lettere b) e c), alle condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo. Le relative risorse devono essere previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro (risorse aggiuntive art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999, compatibilmente con la normativa finanziaria vigente in termini di spesa di personale).
3. I lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, qualora partecipino a specifici progetti di "produttività" (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti) appositamente finanziati con risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 (compatibilmente con la normativa finanziaria vigente in termini di spesa di personale), hanno diritto all'erogazione dei connessi trattamenti economici.

CISL





**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**  
*Provincia di Verona*

**Art. 14 – Salario accessorio del personale a tempo parziale**

1. Il personale assunto con contratto a tempo parziale concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente art. 6 in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo.

**Art. 15 – Telelavoro (lavoro a distanza)**

1. Per i dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 14.09.2000, si stabilisce quanto segue:
  8. gli oneri d'esercizio per l'eventuale linea telefonica sono a carico dell'Ente;
  9. nel caso di telelavoro a domicilio, al lavoratore verrà erogata con cadenza annuale una somma lorda pari ad € 2,00 per ogni giornata di lavoro a distanza, a titolo di rimborso spese per consumi energetici;
  10. si ritiene compatibile con la specialità della prestazione, nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL 01.04.1999, la partecipazione ai compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 6 lettera a), nei limiti e con le modalità appositamente dettagliati nei singoli progetti sperimentali di telelavoro.

**Art. 16 – Personale comandato o distaccato**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 22.01.2004, il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre agli incentivi ed ai compensi di cui precedente art. 6, alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante e fondante le diverse forme di salario accessorio.

**Art. 17 – Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in Convenzione**

1. E' qui richiamata la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004.
2. Ai sensi del comma 5 del precitato art. 13, la contrattazione decentrata dell'Unione può disciplinare l'attribuzione di un particolare compenso incentivante (si veda lettera *a* della disposizione in commento) e/o la corresponsione della indennità per particolari responsabilità (si veda lettera *b* della disposizione in commento).
3. Ai sensi del comma 3 del precitato art. 14, la contrattazione decentrata dell'Ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale.



Handwritten signatures and initials: 'AN', 'SK', and 'M'.



**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**  
Provincia di Verona

**Art. 18 – Personale che può usufruire della pausa per il pasto all’inizio o al termine del servizio**

1. Ai sensi dell’articolo 13 del CCNL 09.05.2006 vengono individuate le seguenti figure professionali che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di 1 ora, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di:
  - a) addetti coinvolti nei servizi di protezione civile (compresi gli interventi di sgombero neve) a condizione che vengano svolte almeno 7 ore di lavoro
  - b) agenti di polizia locale coinvolti nei servizi di gestione del traffico e/o assistenza alle manifestazioni di rilevanza turistico-economica per il Comune di San Zeno di Montagna. (da sistemare)

*CISL*  
*[Handwritten signatures and stamps]*



# COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA ECONOMICO FINANZIARIA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Tel. 045 7285017 - Fax 045 7285222 - C.F. e P.IVA 00414190231

E-mail [ragioneria@comune.sanzenodimontagna.vr.it](mailto:ragioneria@comune.sanzenodimontagna.vr.it)

Comune di San Zeno di Montagna		E
Protocollo generale		
N. 0002789	data 17/04/2014	
Cla: 4.2	UO: A_FIN	
		

COPIA PER:

hust

**Oggetto:**

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 15 E SEGUENTI DEL CCNL DELL'01/04/1999 E ART. 31 E SEGUENTI CCNL DEL 22/01/2004 RELATIVO ALL'ANNO 2013 E CONSUNTIVO ANNO 2013.

*IL sottoscritto dott. Lucchese Marcello, Revisore dei Conti del Comune San Zeno di Montagna nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 02/04/2012, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da discutere nel prossimo Giunta Comunale, esprime parere*

**Favorevole**

*all'allegata proposta di Giunta Comunale avente per oggetto "AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 15 E SEGUENTI DEL CCNL DELL'01/04/1999 E ART. 31 E SEGUENTI CCNL DEL 22/01/2004 RELATIVO ALL'ANNO 2013 E CONSUNTIVO ANNO 2013."*

*San Zeno di Montagna 16/4/2014*

IL REVISORE DEI CONTI  
DOTT. LUCCHESI MARCELLO



**COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA**  
**Provincia di Verona**

DELIBERAZIONE G.C. n. 48 del 14/05/2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Graziella Finotti

*Graziella Finotti*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Alessandro Dr. De Pascali

*Alessandro Dr. De Pascali*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On line sul sito istituzionale [www.comunesanzenodimontagna.it](http://www.comunesanzenodimontagna.it) alla pagina Il Comune - Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

**26** MAG. 2014

Lì \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zanolli Elisa

*Elisa Zanolli*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Zanolli Elisa